COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

REVISORE UNICO

Parere n. 02/2018

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24, Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 così come modificato dal Dlgs. 100/2017 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il sottoscritto rag. Leonardo Di Turi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Farra di Soligo,

tenuto conto che l'obiettivo della nuova normativa è la razionalizzazione delle partecipazioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista la delibera n. 39 del 30/09/2017 di approvazione della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016;

Vista la Sentenza del Tar numero 363/2018 emessa il 5/04/2018 che pronunciandosi sul ricorso nel frattempo proposto dal socio privato avverso la citata delibera consiliare, lo ha accolto nella sua parte impugnatoria annullando oltre alla delibera comunale anche le delibere di numerosi altri Comuni soci di Asco Holding Spa, ritenute illegittime;

Visto che l'Ente propone di confermare la partecipazione in:

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con una quota del 1,734%

GAL dell'Alta Marca Trevigiana con una quota del 1,35%

ASCO HOLDING S.p.A. con una quota del 2,2%;

Vista la proposta di delibera del Comune che motiva il mantenimento delle partecipazioni come segue:

- le partecipazioni in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e GAL dell'Alta Marca Trevigiana possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.

- l'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni alle suddette Società considerandole strategiche e necessarie, mentre, per quanto riguarda la ASCO Holding S.p.A. la motivazione risulta più articolata. Infatti, in data 23/07/2018 l'Assemblea straordinaria dei soci di Asco Holding S.p.a. ha deliberato le variazioni statutarie che hanno permesso la conformazione delle norme alle previsioni del D. Lgs. 175/2016. Inoltre, Asco Holding S.p.A. attraverso una società partecipata, peraltro quotata nel regolamento della Borsa Italiana, e quindi in regime giuridico derogatorio previsto dall'art. 1 c. 5 del D.Lgs. 175/2016, fornisce l'erogazione del gas metano, la fornitura di calore, il recupero energetico, la bollettazione, la informatizzazione, ecc., servizi essenziali per la collettività;

Verificati i presupposti e le motivazioni circa il carattere utilità al miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché degli altri elementi indicati dal citato Dlgs. 175/2016.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

visto l'art. 239 comma 1, lett. b), Dlgs. 267/2000

Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa n. 21 del 2017, tenendo presente però la precisazione che segue.

In riferimento alla partecipazione in ASCO Holding S.p.A., i parametri previsti dal c. 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e precisamente quelli riferiti al punto b) e d) ovvero il numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori e il fatturato medio triennale non superiore al milione di euro, si possono ritenere inapplicabili allo specifico. Infatti, con riferimento più preciso al punto d), per una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società, le entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi che vengono registrati tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel fatturato e di conseguenza nel valore della produzione.

San Polo di Piave, lì 26 settembre 2018

IL REVISORE UNICO

Rag. Leonardo Di Turi